



# COMUNE DI VICENZA



Variante normativa per la tutela del sistema ambientale e della rete ecologica del Piano degli Interventi

## **DOCUMENTO DEL SINDACO**

**novembre 2019**

a cura dell'Assessorato all'urbanistica, pianificazione e riqualificazione del territorio, edilizia privata



**Adeguamento normativo per la tutela del sistema ambientale e della rete ecologica del Piano degli Interventi.**

***Premessa***

La Legge Urbanistica Regionale n.11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (PI).

Il Piano di Assetto del Territorio è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n.84 datata 11.12.2009 e successivamente approvato in Conferenza dei Servizi con la Regione Veneto il 26.08.2010. La ratifica da parte della Giunta Regionale avvenuta con delibera n.2558 del 2.11.2010 è stata pubblicata nel B.U.R. n. 88 del 30.11.2010.

Il PAT è entrato in vigore il giorno 15.12.2010.

Successivamente è stata approvata una variante parziale, pubblicata nel B.U.R. n.88 del 26.10.12, divenuta efficace il 10.11.2012.

Risulta in itinere la variante del Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla disciplina della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.

Il Piano degli interventi è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n.50 del 23-24.10.2012 e approvato con successiva delibera consigliere n.10 del 07.02.2013, efficace dal 23.03.2013. Il Piano degli Interventi è stato quindi oggetto di una serie di varianti puntuali.

Risulta in itinere la variante del Piano degli Interventi per il rinnovo delle previsioni in decadenza art. 18 comma 7 LR 11/2004.

***Il sistema ambientale del Piano degli interventi – zone di riqualificazione e miglioramento ambientale.***

L'obiettivo prioritario della Regione Veneto e in particolare dei suoi ultimi provvedimenti legislativi è quello della tutela del territorio agricolo, del paesaggio e dell'ambiente, per il raggiungimento del quale gli strumenti di pianificazione del

territorio devono essere orientati al minor consumo di suolo, alla conservazione della sua integrità e, ove possibile, al suo ripristino. La costruzione di un sistema ambientale sostenibile coincide con la qualificazione del territorio non urbanizzato e di conseguenza diventa fondamentale lavorare sulla ricomposizione e la riqualificazione dei paesaggi tipici, sul favorire la conservazione e il ripristino della continuità ambientale, in quanto permette di riconsiderare in modo unitario e intersettoriale i rapporti tra il territorio urbanizzato e il territorio non urbanizzato, attraverso il sistema delle reti ecologiche.

Nelle scelte strategiche del Comune di Vicenza emerge chiaramente l'importanza e il ruolo del sistema ambientale costituito dal verde dei parchi e dei colli con i suoi boschi, dei corsi d'acqua (Bacchiglione, Retrone, Astichello, Dioma) e degli elementi di interesse naturalistico che attraversano la città.

Il Piano degli Interventi, in coerenza con i principi fondamentali delineati del PAT, ha come obiettivo quello di conservare, migliorare e ripristinare ecosistemi, habitat e specie, nonché caratteristiche ambientali, promuovendo la formazione, l'attivazione e una gestione efficace di una rete ecologica interconnessa a scala territoriale sovracomunale, con un approccio integrato tra conservazione della diversità biologica e del paesaggio.

A tale scopo il PI prevede la costituzione di una "rete periurbana" di aree rilevanti sotto l'aspetto ecologico, paesaggistico o naturalistico composta dai corridoi dei principali corsi d'acqua, dai rilievi collinari, di grande valenza dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, nonché dagli spazi agricoli strategici dal punto di vista della connessione ecologica tra aree protette, di pregio o comunque di valenza ambientale.

A rafforzare questo complesso sistema ambientale sono state individuate nel PI le zone di riqualificazione e miglioramento ambientale, chiamate zone Frm, aree che per caratteristiche naturalistiche, morfologiche e paesaggistiche hanno funzioni di connessione alla rete ecologica comunale.

Esse non sono da considerarsi tipiche zone a servizi di interesse pubblico, piuttosto come rappresentative del territorio rurale di particolare pregio, pertanto vanno incentivate alla fruizione ricreativa, sportiva, didattica, scientifica-culturale, consentendo quindi la creazione di percorsi ciclo-pedonali e collegamenti, in

particolare lungo i corsi d'acqua e tra zone verdi di sosta, individuando anche siti ove sia possibile la realizzazione di minime attrezzature ricettive.

Particolarmente significativa, nel quadro di una strategia di promozione del turismo locale, la promozione delle attività integrative del reddito agricolo, la riqualificazione dei sentieri esistenti coordinati con la valorizzazione del paesaggio agrario, anche definendo modalità di applicazione del credito edilizio per gli immobili e le attività incompatibili o incongrue con i caratteri e i valori delle aree rurali.

La residenzialità va mantenuta ove già esistente, tuttavia non va ulteriormente integrata per evitare sempre più fenomeni di colonizzazione e interferenza con gli habitat naturali nonché di perdita di integrità dei caratteri identitari del paesaggio rurale-agricolo la cui preservazione risulta fondamentale per garantire un adeguato contesto al patrimonio UNESCO.

La vigente disciplina urbanistica di tali zone, che consente potenzialità trasformative degli edifici esistenti e consente l'applicazione della disciplina derogatoria della normativa regionale sul piano casa, necessita pertanto di essere valutata e rivisitata al fine di garantire un più adeguato livello di tutela ambientale e paesaggistica di tali ambiti.

### ***Il procedimento di variante parziale al Piano degli Interventi***

L'iter di approvazione della variante prevede, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che:

1. il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare

osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.